

COMUNICAZIONI

Missioni vavevoli nella seduta del 20 maggio 2004.

Alemanno, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianco Enzo, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Conte Giorgio, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Minniti, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rottoli, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Stradiotto, Selva, Soro, Sospiri, Strano, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Giorgio Conte, Contento, Cusumano, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Soro, Sospiri,

Strano, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 maggio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DE BRASI ed altri: « Introduzione dell'articolo 13-*bis* della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente l'istituzione delle consulte locali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » (5013);

MAZZUCA: « Modifiche alla legge 23 marzo 1993, n. 84, recante ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo professionale » (5014).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 20 maggio 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2896. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università » (*approvato dal Senato*) (5015).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

ASCIERTO: « Attribuzione all'Ufficio centrale per la sicurezza del CESIS delle competenze in materia di controllo delle società nazionali ed estere specializzate nell'offerta di servizi di sicurezza » (4898) *Parere delle Commissioni II, III e V;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LUCIANO DUSSIN: « Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione alla Provincia di Belluno dello Statuto di autonomia provinciale » (4987) *Parere delle Commissioni V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

COLLAVINI ed altri: « Modifiche al codice civile in materia successoria e abrogazione delle disposizioni relative alla successione necessaria » (4727) *Parere della I Commissione;*

PECORELLA e MORMINO: « Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale in materia di tortura » (4990) *Parere delle Commissioni I e III.*

V Commissione (Bilancio):

GIORDANO e VENDOLA: « Istituzione del sistema di calcolo denominato "prodotto interno materiale lordo" (PIML) » (4895) *Parere delle Commissioni I, VIII, X e XII.*

IX Commissione (Trasporti):

GIBELLI e RIZZI: « Disposizioni per potenziare e riqualificare la rete aeroportuale regionale e locale » (4950) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

MASSIDDA: « Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente » (4713) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).*

Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente):

CALZOLAIO e MELANDRI: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 » (4909) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 19 maggio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), per l'esercizio 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 238).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministra-

zioni dello Stato — con lettera in data 19 maggio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 24 marzo 2004, concernente la gestione delle risorse previste in connessione al fenomeno dell'immigrazione, la regolamentazione ed il sostegno all'immigrazione ed il controllo dell'immigrazione clandestina.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) ed alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 12 maggio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, un'integrazione alla relazione sullo stato delle acque di balneazione, relativa all'anno 2002 concernente i risultati dei programmi di sorveglianza algale (doc. CLXXXIX, n. 2-*bis*).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 maggio 2004, ha trasmesso un documento concernente « La rilevazione dei costi dello Stato per l'anno 2003 ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 18 maggio 2004, ha trasmesso, ai

sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 marzo 1998, n. 93, la relazione sull'attuazione della convenzione che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), riferita all'anno 2003 (doc. CXXXII-*bis*, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso, d'intesa con il Presidente del Senato, al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale EUROPOL.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 17 maggio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia dei verbali delle sedute relative al mese di marzo 2004.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione da un difensore civico regionale.

Il difensore civico della regione Basilicata, con lettera in data 11 maggio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico, relativa all'anno 2003 (doc. CXXVIII, n. 4/14).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari Costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2874. — CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2004, N. 82, RECANTE PROROGA DI TERMINI IN MATERIA EDILIZIA (APPROVATO DAL SENATO) (4979)

(A.C. 4979 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, commi 15 e 32, le parole: « 31 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2004 »;

b) nell'allegato 1, le parole: « 30 giugno 2004 » e « 30 settembre 2004 », indicate dopo le parole: « seconda rata » e « terza rata », sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 30 settembre 2004 » e « 30 novembre 2004 ».

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4979 - Sezione 2)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. - 1. Il termine di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è prorogato al 15 giugno 2004. Sono tassativamente escluse dalla

citata proroga le opere realizzate in difformità dal titolo edilizio su immobili soggetti a vincoli per la tutela:

- a) di natura idrogeologica;
- b) delle falde acquifere;
- c) dei parchi e delle aree protette.

1. 100. Vendola, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Con riferimento alle sole opere realizzate in aree non sottoposte a vincolo ai sensi di leggi nazionali, regionali o provinciali e che non comportino un ampliamento superiore a 30 metri cubi, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 20 giugno 2004.

1. 85. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Con riferimento alle sole opere realizzate in aree non sottoposte a vincolo ai sensi di leggi nazionali, regionali o provinciali e che non comportino un ampliamento superiore a 25 metri cubi, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 32, comma 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004.

1. 132. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Con riferimento alle sole opere realizzate in aree non sottoposte a vincolo ai sensi di leggi nazionali, regionali

o provinciali e che non comportino un ampliamento superiore a 30 metri cubi, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004.

1. 5. Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Fatta eccezione per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, il termine di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004.

1. 10. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi, Rocchi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Fatta eccezione per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette, il termine di cui all'articolo 32, comma 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004.

1. 9. Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Fatta eccezione per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali, il termine di cui all'articolo 32, comma 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004.

- 1. 8.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Fatta eccezione per le opere realizzate su immobili soggetti a tutela degli interessi idrogeologici, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree, il termine di cui all'articolo 32, comma 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004.

- 1. 12.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004.

- 1. 4.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 15 luglio 2004 esclusivamente per le opere abusive che comportino aumenti della volumetria inferiori al due per cento.

- 1. 101.** Vendola, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004. La proroga del termine per la sanatoria si applica esclusivamente nei casi in cui le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa, ed i comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa, hanno emanato norme per la definizione degli illeciti edilizi.

- 1. 20.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004 limitatamente alle opere contenute nell'allegato 1 del citato decreto che risultino conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici o che comportino un ampliamento del manufatto inferiore al due per cento della volumetria della costruzione originaria, purché non realizzate in aree protette o vincolate.

- 1. 29.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004 limitatamente alle opere contenute nell'allegato 1 del citato decreto che risultino conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici o che comportino un ampliamento del manufatto inferiore al tre per cento della volumetria della costruzione originaria, purché non realizzate in aree protette o vincolate.

- 1. 109.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004, limitatamente alle opere abusive inferiori a 150 metri cubi e realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

- 1. 84.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004, limitatamente alle opere abusive inferiori a 450 metri cubi e realizzate in assenza o in difformità del titolo abilita-

tivo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

- 1. 19.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004, limitatamente alle opere abusive inferiori a 450 metri cubi.

- 1. 17.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004, limitatamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

- 1. 108.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio

2004 per le sole opere abusive che non comportano un aumento volumetrico superiore al 3 per cento.

- 1. 131.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004 per le sole opere abusive che non comportano un aumento volumetrico superiore al 5 per cento.

- 1. 30.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Nell'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: « 30 giugno », ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5 luglio ».

- 1. 138.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Fatta eccezione per le opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, per le opere non conformi alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ovvero per opere realizzate in aree protette o su immobili sottoposti a vincolo, sono prorogati, rispettivamente, al 31 luglio 2004 e al 31 ottobre 2004, i termini

del 30 giugno 2004 e 30 settembre 2004, indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, con dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

- 1. 122.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. I termini del 30 giugno 2004 e 30 settembre 2004, previsti nell'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge, 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente al 31 luglio 2004 e al 31 ottobre 2004, con esclusione delle opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nonché delle opere non conformi alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

- 1. 114.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. I termini del 30 giugno 2004 e 30 settembre 2004, indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge, 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente al 31 agosto 2004 e al 31 ottobre 2004, ad esclusione delle opere non conformi alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

- 1. 13.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. I termini del 30 giugno 2004 e del 30 settembre 2004, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge, 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente, al 30 settembre 2004 e al 30 novembre 2004, ad esclusione delle opere non conformi alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

- 1. 14.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 settembre 2004 esclusivamente ai fini dell'estinzione dei reati commessi in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. La sanatoria di regolarità amministrativa delle opere abusive rispetto alle quali si chiede l'estinzione dei reati opera esclusivamente nei casi in cui le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa, ed i comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa, hanno emanato norme per la definizione degli illeciti edilizi.

- 1. 111.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 settembre 2004 esclusivamente nei casi in cui le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa, ed i comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa, hanno emanato norme per la definizione degli illeciti edilizi.

- 1. 110.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Limitatamente alle opere abusive che abbiano comportato un ampliamento non superiore a 10 metri cubi, il termine di presentazione del 31 marzo 2004, di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004.

- 1. 133.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004 esclusivamente nelle regioni che hanno provveduto, ai sensi del comma 34, all'incremento degli oneri di concessione nella misura di almeno il 70 per cento.

- 1. 86.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004 esclusivamente nelle regioni che hanno provveduto, ai sensi del comma 34, all'incremento degli oneri di concessione nella misura di almeno il 50 per cento.

- 1. 6.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004 esclusivamente nelle regioni che hanno provveduto, ai sensi del comma 33, all'incremento dell'oblazione nella misura del 10 per cento.

- 1. 87.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004 esclusivamente nelle regioni che

hanno provveduto, ai sensi del comma 33, all'incremento dell'oblazione nella misura del 10 per cento.

- 1. 15.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004. Può usufruire della proroga soltanto chi abbia versato entro il termine predetto una somma pari al 30 per cento dell'oblazione.

- 1. 7.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004. La proroga del termine per la sanatoria delle opere abusive si applica esclusivamente alle opere abusive inferiori a 450 metri cubi.

- 1. 16.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, ed i termini del 30 giugno 2004 e del 30 settembre 2004 di cui all'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente, al 31 maggio 2004, al 31 agosto 2004 ed al 30 settembre 2004, esclusivamente ai fini dell'estinzione dei reati com-

messi in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

- 1. 88.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Nelle regioni in cui, nell'ambito della potestà legislativa ad esse attribuita, sono state emanate norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, ed i termini del 30 giugno 2004 e del 30 settembre 2004 di cui all'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2004, al 30 luglio 2004 ed al 31 agosto 2004.

- 1. 21.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Ai soli fini della sanatoria delle opere abusive che hanno comportato un aumento di volumetria fino al tre per cento e comunque inferiore a 30 metri cubi e ferma restando la competenza legislativa delle regioni sulla definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, ed i termini del 30 giugno 2004 e del 30 settembre 2004 di cui all'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2004, al 30 agosto 2004 ed al 31 ottobre 2004.

- 1. 22.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Ai soli fini della sanatoria delle opere abusive che hanno comportato un aumento di volumetria fino al tre per cento e comunque inferiore a 30 metri cubi e ferma restando la competenza legislativa delle regioni sulla definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, ed i termini del 30 giugno 2004 e del 30 settembre 2004 di cui all'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2004, al 30 settembre 2004 ed al 30 novembre 2004.

- 1. 23.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Ai soli fini della sanatoria delle opere abusive che hanno comportato un aumento di volumetria fino al tre per cento e comunque inferiore a 30 metri cubi e ferma restando la competenza legislativa delle regioni sulla definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, ed i termini del 30 giugno 2004 e del 30 settembre 2004 di cui all'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente, al 31 luglio 2004, al 30 settembre 2004 ed al 30 novembre 2004.

- 1. 24.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Ai soli fini dell'estinzione dei reati in materia edilizia e delle san-

zioni penali connesse, ferma restando la competenza legislativa delle regioni sulla definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, ed i termini del 30 giugno 2004 e del 30 settembre 2004 di cui all'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente, al 31 luglio 2004, al 30 settembre 2004 ed al 30 novembre 2004.

1. **140.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, ed i termini del 30 giugno 2004 e del 30 settembre 2004 di cui all'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente, al 31 luglio 2004, al 30 settembre 2004 ed al 30 novembre 2004, esclusivamente ai fini dell'estinzione dei reati commessi in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

1. **112.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, ed i termini del 30 giugno 2004 e del 30 settembre 2004 di cui all'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente, al 31 luglio 2004, al 30 settembre 2004 ed al 30 novembre 2004, esclusivamente nei casi in cui le regioni, nell'ambito della potestà legislativa ad esse attribuita, hanno emanato norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

1. **113.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Fermo restando il termine del 31 marzo 2004, fissato dall'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, per la presentazione dell'istanza di definizione degli illeciti edilizi di cui al comma 26, lettera a) del citato decreto-legge e per le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici,

1. **32.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Fermo restando il termine del 31 marzo 2004, fissato dall'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, per la presentazione dell'istanza di definizione degli illeciti edilizi di cui al comma 26, lettera b) del citato decreto-legge e per le opere realizzate in assenza o in difformità

del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici,

- 1. 31.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Fermo restando il termine del 31 marzo 2004, fissato dalla legislazione vigente per la presentazione dell'istanza di definizione degli illeciti edilizi riguardanti opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici,

- 1. 141.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nell'allegato 1, le parole « 30 settembre » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « 15 ottobre ».

- 1. 39.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nell'allegato 1, le parole: « deve essere integrata entro il 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « deve essere integrata entro il 20 ottobre ».

- 1. 34.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nell'allegato 1, le parole « deve essere integrata entro il 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « deve essere integrata entro il 15 ottobre ».

- 1. 144.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- *1. 102.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- *1. 105.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 15, le parole « 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 20 ottobre ».

- 1. 33.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Nesi.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con la seguente:

a) all'articolo 32, comma 15, le parole « 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 10 ottobre ».

- 1. 143.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.